

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. NASI Fabrizio Giacomo nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come rinnovato dal d.lgs. 100/2017 (di seguito TUSPP), prevede che le amministrazioni debbano effettuare annualmente *l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*;
- laddove sussistano le condizioni previste dallo stesso TUSPP, che non consentono di mantenere la quota societaria, si predispone il *Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione*, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'articolo 20 comma 2 del TUSPP impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti;
 - delle società con un numero di amministratori maggiore al numero dei dipendenti;
 - delle società che svolgono attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
 - nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TUSPP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato medio, del triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 di euro;
- l'articolo 20, infine, vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi 2017-2021;
- infine, è necessario cessare le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna *categoria* tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i *requisiti* di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Premesso che:

- l'art. 24 del TUSPP, nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28/04/2017 con deliberazione n. 7,
- il primo provvedimento di Razionalizzazione periodica, del 2018, è stato approvato in data 28/12/2018 con deliberazione n. 40 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);
- mentre, per gli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, l'organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni nn. 37 del 20/12/2019, n. 40 del 28/12/2020; n. 27 del 23/12/2021, n. 27 del 22/12/2022; n. 26 del 21/12/2023, n. 24 del 19/12/2024;

Pertanto, dopo tali interventi di revisione, l'ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- ACDA S.p.a. (partecipazione diretta 0,02%);
- CO.GE.S.I società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di ACDA S.p.a.)

Dato atto che la società ACDA S.p.A. svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni di questa Amministrazione comunale.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione allegato alla presente (Allegato A);

Viste le schede relative alla revisione periodica redatte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultanti negli allegati B), C), D), E), F), G) alla presente deliberazione, redatti secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il Piano di razionalizzazione delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. Di approvare le schede relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche in società negli allegati B), C), D), E), F), G) alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
5. Di dichiarare, successivamente, con votazione resa per alzata di mano con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSPP.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa